



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE  
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Accertamento delle violazioni in materia di alimenti, mangimi, salute e benessere degli animali, sottoprodotti di origine animale, prodotti fitosanitari e pesticidi, di cui al D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27.

ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO  
LORO SEDI

AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE  
PROVINCE AUTONOME TRENTO- BOLZANO

ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA DELLA VALLE D'AOSTA  
AOSTA

AL MINISTERO DELLA SALUTE  
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e della  
Nutrizione ROMA

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ  
SOSTENIBILI  
Dipartimento per la Mobilità Sostenibile ROMA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA

AL DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE  
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE ROMA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA

e, per conoscenza:

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA  
PUBBLICA SICUREZZA ROMA

È stata sottoposta all'attenzione di questa Direzione la problematica relativa ai poteri di accertamento delle violazioni sulle materie in oggetto indicate, per la quale si ritiene necessario fornire indicazioni operative che sono illustrate nell'allegata scheda (all. 1).

\*\*\*\*\*

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

Questa Direzione Centrale provvederà per i rispettivi Compartimenti di Specialità e per gli altri uffici della Polizia di Stato.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Stradiotto

*Q. B. S.*

Il D.lgs. 27/2021 adegua e raccorda le norme nazionali alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 in materia di alimenti, mangimi, salute e benessere degli animali, sottoprodotti di origine animale, prodotti fitosanitari e pesticidi.

L'art. 4 del Regolamento (UE) 2017/625 prevede che i controlli sul rispetto delle previsioni ivi previste siano coordinati ed eseguiti da "Autorità competenti" individuate da ciascuno Stato membro.

Nel nostro ordinamento, l'art. 2 del suindicato D.lgs. 27/2021, ha individuato il Ministero della salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Aziende sanitarie locali, quali Autorità competenti sulla materia in argomento, anche per l'attività di accertamento e contestazione delle sanzioni amministrative, senza ricomprendere le Forze di polizia, ad eccezione del Comando Carabinieri per la tutela della salute nei limiti in cui di esso si avvale il Ministero della salute.

Dalla lettura della norma si evince che il legislatore ha voluto sancire una riserva di competenza in favore delle predette Autorità competenti, con la conseguenza che, fuori dai casi costituenti reato, gli altri Organismi delle Forze di polizia non possono procedere alla contestazione degli illeciti amministrativi<sup>1</sup>.

Nell'ipotesi di riscontro di violazioni di una delle norme in argomento direttamente da parte di un organo di polizia stradale, invece, sarà necessario fornire segnalazione alla ASL territorialmente competente, richiedendone l'intervento. Infatti, l'art. 2, comma 12, del d.lgs. 27/2021, prevede espressamente che il personale delle Forze di polizia, diverso da quello del predetto Comando Carabinieri, quando, nell'ambito dei controlli svolti durante le proprie attività istituzionali, sospetti la sussistenza di situazioni non conformi alla norma, debba darne tempestiva segnalazione alle Autorità competenti.

Si evidenzia che l'art. 28 del Regolamento (UE) 2017/625, prevede che le Autorità competenti possono delegare lo svolgimento dei controlli ad altri soggetti istituzionali. Tale facoltà, qualora praticata, consentirebbe di recuperare anche le Forze di polizia nel sistema degli Organi competenti ai controlli in materia.

Infine, per quanto riguarda, in particolare, l'accertamento delle violazioni in materia di salute e benessere degli animali durante il trasporto, si ritiene che gli organi di polizia giudiziaria mantengano la competenza nell'accertamento e contestazione delle violazioni di cui al d.lgs. 151/2007 in materia di trasporto di animali vivi<sup>2</sup>.

Continua, dunque, ad operare anche l'art. 2, comma 2, del citato d.lgs. 151/2007 secondo cui per gli atti di accertamento per le violazioni sono, in ogni caso, competenti gli organi individuati dall'art. 13 della legge 689/1981 e, quindi, anche gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

---

<sup>1</sup> Naturalmente, l'attività di controllo potrà essere svolta congiuntamente alle Autorità suindicate (a titolo esemplificativo, si potrebbero eseguire controlli congiunti con le Aziende sanitarie locali). Infatti, per quanto riguarda, in particolare, l'attività di controllo durante il trasporto stradale, in determinate circostanze solo gli organi di polizia stradale possono procedere al fermo dei veicoli, mentre, le Autorità competenti in materia possono procedere all'accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo.

<sup>2</sup> Ciò in ragione del fatto che, sebbene il Regolamento (UE) 2017/675 e il d.lgs. 27/2021 abbiano un ambito di applicazione che abbraccia anche il trasporto di animali vivi, né il Regolamento (CE) 1/2005 del 22 dicembre 2004 (sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate) né il d.lgs. 25 luglio 2007, n. 151 (che ha dettato le disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate) sono stati abrogati dalle normative sopravvenute, con la conseguenza che essi trovano piena applicazione.